



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 20

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

182^a seduta: mercoledì 30 settembre 2020

Presidenza del presidente PARRINI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az)	3
DE PETRIS (Misto-LeU), relatrice	4

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1762, sospesa nella seduta di ieri.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei fare due considerazioni che sono in realtà due interrogativi che pongo alla relatrice e al Governo.

Premesso che, considerata la natura sul disegno di legge in esame, c'è la massima condivisione da parte di tutti i Gruppi e che quelle che pongo non sono questioni che possano inficiarne il sostegno, da una lettura sommaria mi sono accorto che il provvedimento, che tratta varie forme di violenze di genere, non solo quella fisica poiché reca un elenco di casistiche, all'articolo 3 affronta una situazione particolare. Il titolo, infatti, parla di violenze di genere e do per inteso che si riferisca ad entrambi i generi (anche se, quando parliamo di violenza nei confronti del genere maschile, non facciamo riferimento a violenza fisica, ma a reati come lo *stalking* o reati di tipo economico, secondo le casistiche a tutti ben note). Ma al comma 1 del medesimo articolo si citano specificamente le donne. Il mio intento non è quello di aprire un confronto sulla tematica. Vorrei però capire se questo aspetto è voluto e risponde a ragioni specifiche, oppure se si tratta di una svista cui si può porre rimedio, riallineando il testo in un senso o nell'altro, non avendo preferenze sul termine «genere» o «donna».

Un'altra questione, forse più prettamente tecnica, concerne la lettera *ff*) del comma 3 dell'articolo 5, che comprende i reati da tenere in considerazione (circa venti), menzionando l'induzione e la costrizione al matrimonio. Non sono un esperto della materia e non so se la definizione risponda alla corretta terminologia giuridica. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità che venga esclusa la casistica dei matrimoni consenzienti, in cui la donna sia appunto consenziente, ma abbia meno di sedici anni (anche se spesso le casistiche riguardano addirittura età inferiori). La casistica di costrizione e induzione potrebbe non ricorrere essendo la per-

sona, seppur minorenni, ufficialmente consenziente. Senza troppi giri di parole, mi riferisco a usi e costumi di una religione specifica che sappiamo aver introdotto, purtroppo anche nei nostri Paesi occidentali, usanze se non medievali, quanto meno poco consone alla vita che tutti conosciamo.

Ho voluto porre all'attenzione due aspetti al fine di poterli chiarire, riconfermando, come già affermato, la nostra condivisione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE PETRIS, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei replicare al senatore Augussori. Per quanto riguarda il primo punto, non faccio parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, nella quale si è esaminato il provvedimento. Faremo una verifica con la presidente Valente, trattandosi di una questione di allineamento tecnico che non riguarda la sostanza del provvedimento.

Circa la seconda questione, faremo una verifica sulle definizioni dal punto di vista tecnico e del codice penale. Ricordo che l'elenco dei reati considerati per la relazione tra autore e vittima ha rilievo solo dal punto di vista statistico, quindi sarebbe eventualmente possibile includere l'ulteriore fattispecie indicata dal senatore Augussori.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,15.